REPUBBLICA ITALIANA Cod. Fiscale n. 80012000826

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 13058 del 12 giugno 2012 – CIRCOLARE N. 4/DRU/2012.

OGGETTO: Art.11, comma 17, legge regionale 09/05/2012, n.26 - Art. 19 legge regionale 5 aprile 2011, n.5 – Modifiche in materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia.

Ai Comuni della Regione Siciliana
LORO SEDE

Alla Presidenza della Regione Siciliana
SUA SEDE

Agli Assessori Regionali – Uffici di diretta collaborazione
LORO SEDE

Ai Dirigenti Generali Dipartimenti Regionali
LORO SEDE

Alle Province Regionali
LORO SEDE

E, p.c. **Alla Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Legislativo e Legale**
SUA SEDE

All'Assessore regionale
SEDE

Ai Dirigenti Responsabili Aree e Servizi
SEDE

Con nota prot. n.28989 del 3/05/2011 sono state date alcune indicazioni in ordine all'applicazione della norma contenuta nell'art.19 l.r. n.5 del 5/04/2011. Veniva tra l'altro precisato che, a mente della modifica disposta con detta norma, nei procedimenti per il rilascio di concessioni edilizie era dato prescindere dal consulto della Commissione Edilizia; con la conseguenza che al rilascio della concessione procedeva in via esclusiva il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il tenore letterale della norma induceva, peraltro, a ritenere che le Commissioni edilizie, abrogate a questo limitato effetto, erano ancora operanti ove richiamate da disposizioni diverse e, quindi, nei procedimenti diversi da quello concessorio.

Interviene oggi l'art.11, comma 17, legge regionale 09/05/2012, n.26, pubblicata sulla G.U.R.S. n.19 dell'11/05/2012, *Suppl. ord.* n.1.

Quest'ultima norma, di natura interpretativa e di efficacia conseguentemente retroattiva, chiarisce senza possibili equivoci che l'effetto abrogativo dell'art.19 l.r. 5/11 era pieno e, pertanto, le Commissioni edilizie ed i pareri ad esse connessi da qualsiasi norma precedente avevano cessato di esistere.

Tanto in ogni procedimento amministrativo.

A seguito della norma interpretativa, coerente con le finalità di semplificazione proprie della norma interpretata, le Commissioni edilizie cessano quindi di esistere; i pareri da esse resi in *medio tempore* sono da intendersi *tamquam non essent* e da essi quindi è dato prescindere.

La presente sarà pubblicata nel sito web della Direzione Regionale Urbanistica e, per estratto, nella G.U.R.S.

Il Dirigente Generale
Sergio Gelardi